SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 808)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il dilagare di episodi di terrorismo e, in particolare, di atti di violenza contro la persona di agenti diplomatici o contro i loro beni, sia privati sia degli uffici in cui essi operano, hanno indotto gli Stati membri dell'ONU a stipulare una Convenzione che mira ad una maggiore tutela delle persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, ad un aggravamento delle pene per i colpevoli dei reati commessi a loro danno, ed alla instaurazione di regole procedurali che agevolino e sveltiscano il perseguimento delle persone che commettono tali illeciti. Detta Convenzione è stata adottata a New York il 14 dicembre 1973 e con legge 8 luglio 1977, n. 485, ne è stata autorizzata la ratifica.

Con l'allegato disegno di legge si tende ad introdurre una normativa che renda possibile l'attuazione della Convenzione anche all'interno del nostro paese.

Si è provveduto anzitutto a definire, per una maggiore facilità di applicazione della Convenzione, le diverse categorie di persone

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

da considerarsi « internazionalmente protette » ai sensi della stessa Convenzione. Si è poi ritenuto opportuno, in considerazione del soggetto passivo del reato, aumentare da un terzo alla metà la pena irrogata per i reati di violenza consumati o tentati contro le persone predette, ivi compreso il reato di estorsione. Ciò significa che il giudice, dopo avere stabilito la pena da irrogare se il soggetto passivo fosse un qualsiasi cittadino, dovrà applicare a detta pena l'aumento suddetto.

Si è preferito, invece, formulare una ipotesi autonoma di reato per quanto riguarda azioni collettive contro la residenza ufficiale o abitazione delle persone così protette, che si concretino in tumulti organizzati e determinanti il timore di violenza, prevedendo poi un'ulteriore ipotesi di aggravamento del reato qualora tali tumulti diano luogo anche a violazione di domicilio ed atti di violenza contro persone o cose. Per la prima ipotesi è prevista la pena da sei mesi a due anni e la multa fino a lire 500.000, per l'ipotesi aggravata la pena è da due a sei anni, salva l'applicazione dell'articolo 2 qualora ricorrano i più gravi reati di violenza alle persone ivi previsti.

Naturalmente l'aggravamento delle pene per i reati di cui all'articolo 2 agisce soltanto se questi sono determinati, anche indirettamente, da motivi che attengono alle funzioni della persona offesa dal reato. Tale limitazione non riguarda, invece, l'articolo 3 che, configurando un'ipotesi autonoma di reato, ricomprende di per se stesso tutti gli elementi costitutivi e prescinde, quindi, dai motivi che hanno determinato il reato.

La seconda parte della legge (articoli 6-10) concerne tutta una serie di regole di competenza giurisdizionale che mirano ad agevolare l'incriminazione delle persone che commettono reati di cui sopra e, quando ne ricorrano le condizioni, il loro arresto mediante estradizione.

In particolare è prevista la competenza dei tribunali italiani quando l'agente sia un cittadino, anche quando il reato sia stato commesso all'estero o a bordo di nave od aeromobile registrati nello Stato.

La stessa competenza è stabilita qualora la persona offesa dal reato eserciti per conto dello Stato italiano le funzioni di cui all'articolo 1 della legge, anche se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato.

Viene inoltre data ampia applicazione al principio *aut punire aut dedere* per quanto riguarda i casi in cui si tratti di cittadino straniero che si trovi nel territorio italiano ed abbia commesso reati in uno Stato estero e la sua estradizione non venga richiesta o concessa.

È, infine, prevista la ricerca del presunto colpevole quando ricorrano circostanze sufficienti a far ritenere che esso si trovi nel territorio italiano, anche quando non vi sia richiesta di altri Stati contraenti.

Se tale ricerca si conclude in senso positivo, il presunto colpevole viene posto a disposizione dello Stato nel quale è iniziato il procedimento contro di lui.

Si tratta pertanto, come è già stato accennato, di un meccanismo che intende porre in atto tutta una serie di accorgimenti per ridurre al minimo le possibilità che, nei confronti di coloro che si rendono colpevoli degli atti terroristici di cui trattasi, sorgano difficoltà di vario genere sia per giudicarli sia per assicurarli alla giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'articolo 1 della Convenzione per la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 485, per persone internazionalmente protette si intendono:

1) i Capi di Stato, incluso ogni membro di corpo collegiale che svolga le funzioni di Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato, nonchè i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, allorchè una di tali persone si trovi in uno Stato estero, unitamente ai membri della famiglia che li accompagnino;

2) gli agenti e rappresentanti diplomatici e consolari di Stati esteri accreditati presso la Repubblica italiana ovvero presso la Santa Sede, nonchè i membri delle loro famiglie;

3) gli agenti e funzionari delle organizzazioni internazionali intergovernative, nonchè i membri delle loro famiglie, ai quali spettano privilegi ed immunità in applicazione di accordi o convenzioni multilaterali dei quali l'Italia è parte, ovvero di accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e l'Ente internazionale;

4) gli agenti e rappresentanti di Stati esteri presso le organizzazioni internazionali intergovernative aventi sede in Italia, nonchè i membri delle loro famiglie, così come gli agenti e rappresentanti di detti Stati chiamati a partecipare ad attività delle citate organizzazioni, ai quali spettano privilegi ed immunità in applicazione degli accordi di cui *sub* 3).

Art. 2.

Quando i reati di omicidio volontario, lesioni volontarie anche lievi, percosse, violenza privata, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione siano consumati o tentati in danno delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, la pena che il giudice applicherebbe al colpevole, se l'offesa non fosse portata contro tali persone, è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3.

Chiunque organizza o partecipa a tumulti che abbiano di mira la residenza ufficiale o l'abitazione delle persone di cui all'articolo 1, in modo da turbare il normale andamento o suscitare il timore di violenze, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

Se durante il tumulto una o più persone si introducono arbitrariamente o con la forza negli stabilimenti ove hanno sede gli uffici o nelle abitazioni private delle persone di cui all'articolo 1 recando danni alle cose o usando violenza o minaccia alle persone, la pena è della reclusione da due a sei anni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora ricorrano i reati ivi previsti.

Art. 4.

Restano comunque in vigore le disposizioni di cui al libro secondo, titolo primo, capo IV del codice penale.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'articolo 2 le maggiori pene ivi previste si applicano soltanto se il reato, consumato o tentato, è determinato, anche indirettamente, da motivi che attengono alle funzioni della persona offesa dal reato stesso.

Art. 6.

Chiunque commetta i reati di cui ai precedenti articoli sul territorio dello Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile registrati nello Stato, è punito secondo le disposizioni della presente legge ed assoggettato alla giurisdizione italiana, salvo contrari accordi internazionali.

Se tali reati sono commessi da un cittadino in territorio di altro Stato, il cittadino è soggetto alla legge ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Se, al momento in cui viene iniziato il procedimento penale, il cittadino non trovasi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarlo nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e, quindi, a chiederne l'estradizione se del caso ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora l'estradizione non venga concessa, a chiedere allo Stato, nel territorio del quale l'imputato si trova, che proceda senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 7.

Se la persona offesa dal reato gode della speciale protezione di cui all'articolo 1 a causa delle funzioni che egli esercita per conto dello Stato italiano, si applica la legge italiana e l'imputato è soggetto alla competenza giurisdizionale italiana anche se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato.

Qualora la persona, nei cui confronti è stato iniziato il procedimento, non si trovi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarla nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e chiederne la estradizione allo Stato, nel cui territorio si trova, se del caso, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora la estradizione non venga concessa, a chiedere a detto Stato che proceda nei suoi confronti senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 8.

Qualora i reati di cui alla presente legge siano stati commessi fuori del territorio dello Stato ed il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato, se l'estradizione non venga richiesta dallo Stato in cui è stato commesso il fatto, oppure, se richiesta, sia stata rifiutata, il giudice competente dello Stato deve procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 9.

Quando i reati di cui all'articolo 2 sono commessi sul territorio di un altro Stato contraente, e ricorrano circostanze sufficienti per far ritenere che il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato italiano, le autorità competenti devono, anche se non richieste da altri Stati contraenti, porre in essere tutte le misure appropriate per rintracciarlo e metterlo a disposizione dello Stato nel quale è stato iniziato il procedimento.

Qualora questo Stato non richieda l'estradizione o, comunque, lo Stato italiano non la conceda, il giudice italiano competente è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 10.

Nel caso in cui uno, o più Stati, vanti la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione, lo Stato italiano, qualora si ritenga anche esso competente in base alla presente legge, per lo stesso fatto per il quale viene chiesta l'estradizione, deve sottoporre senza indugio la persona di cui trattasi a procedimento informando gli Stati richiedenti delle ragioni del rifiuto di estradizione.

Se, invece, la legge stessa non prevede, per il fatto di cui trattasi, la competenza della giurisdizione italiana, l'estradizione viene concessa tenendo presenti, nell'ordine, la gravità del reato, il fatto che lo Stato richie-

dente sia parte della Convenzione, la priorità della domanda di estradizione.

L'estradizione può essere rifiutata anche quando ostino precetti di ordine costituzionale, ragioni relative alla sicurezza dello Stato, motivi di interesse nazionale, altra disposizione di legge.

L'estradizione può essere rifiutata anche quando il reato, per il quale essa è richiesta, non sia previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge. In questo caso non si applica l'articolo 7 della Convenzione.

In questo caso non si applica l'articolo 7 della Convenzione.

Il rifiuto di estradizione deve in ogni caso essere motivato.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti degli Stati con i quali l'Italia ha stipulato un trattato di estradizione soltanto in quanto compatibili.

Tale trattato, tuttavia, si estende automaticamente ai reati di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, anche se esso non li comprende.